



# COMUNE DI FABRO

Provincia di Terni

Piazza Carlo Alberto, 15 – CAP 05015 – Telefono 0763 – 831020 831028 – Fax 0763 – 831120

[www.comune.fabro.tr.it](http://www.comune.fabro.tr.it) e-mail: [tecnico@comune.fabro.tr.it](mailto:tecnico@comune.fabro.tr.it)

UFFICIO TECNICO

PROT.N° 0002824 del 14 APRILE 2016 - Albo Informatico n. 3954 dal 14.04.2016 al 29.05.2016, -Bacheche pubbliche Comunali E Vigili Urbani.

## MANUTENZIONE DELLE STRADE E RELATIVE PERTINENZE

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la relazione sullo stato di manutenzione delle strade ricadenti nel territorio di questo comune;

Rilevato che le cattive condizioni di viabilità delle stesse sono dipendenti anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza, come lo spurgo dei fossi laterali, il taglio delle siepi e dei rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione immediata di zolle od altro materiale proveniente dal lavoro dei campi;

Visto il “Nuovo Codice della Strada” emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 recante:” Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e successive modificazioni;

### RENDE NOTO

1°) I proprietari e coltivatori dei terreni adiacenti le strade hanno l’obbligo di eseguire tutte le opere di manutenzione e sistemazione necessarie per garantire la normale viabilità come previsto dalle vigenti norme.

2°) Tenuto conto che le infrazioni comportano l’applicazione di gravi sanzioni amministrative, si riportano, qui di seguito, gli articoli dal 29 al 32 del “Nuovo Codice della Strada”, emanato con D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni:

<p><b>Art. 29 – Piantagioni e siepi.</b> 1-I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che compromettono comunque la leggibilità della distanza e della angolazione necessarie. 2- Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi causa vengono a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e di dimensioni, il proprietario di esse è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile. 3- chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (<b>aggiornata ogni biennio</b>) dell’importo vigente alla data dell’infrazione. 4- alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, per l’autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I°, sez.II° del titolo VI°.</p> <p><b>ART. 30 – Fabbricati, muri e opere di sostegno.</b> 1- I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l’incolumità pubblica e di non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze. 2- Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati dal Sindaco a tutela della pubblica incolumità, il prefetto, sentito l’ente proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie. 3- In caso di inadempimento nel termine fissato, l’autorità competente ai sensi del comma 2 provvede d’ufficio alla demolizione o al consolidamento, addebitando le spese al proprietario. 4- La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servono unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell’ente proprietario della strada. 5- (Comma così modificato dall’art.17,c1.a) del D.lgs.15 gennaio 2002, n.9) La spesa si divide in ragione dell’interesse quando l’opera abbia scopo promiscuo. Il riparto della spesa è fatto con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’ufficio periferico dell’A.N.A.S., per le strade statali ed autostradale e negli altri casi con decreto del presidente della regione, su proposta dal competente ufficio tecnico. 6- La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade, è a carico dell’ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l’obbligo e l’onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere. 7- In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari dei fondi si adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di cui ai commi 2 e 3.</p>	<p>8- Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (<b>aggiornata ogni biennio</b>) dell’importo vigente alla data dell’infrazione.</p> <p><b>ART. 31 - Manutenzione delle ripe.</b> 1- I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all’art. 30, lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi. 2- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (<b>aggiornata ogni biennio</b>) dell’importo vigente alla data dell’infrazione. 3- La violazione suddetta importa a carico dell’autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del Titolo VI .</p> <p><b>ART. 32 – Condotta delle acque.</b> 1- Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e in difetto, a corrispondere all’ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi. 2- Salvo quanto è stabilito nell’art. 33, coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d’acqua hanno l’obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessarie per il passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d’arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendono necessarie per l’esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato all’atto di concessione rilasciato dall’ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso. 3- L’irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale nè comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua l’irrigazione. 4- L’ente proprietaria della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non provvedono a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l’esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede d’ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese. 5- Il prefetto procede in ordine agli obblighi indicati nel comma 1, quando non siano ottemperati spontaneamente dall’obbligato. 6- Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (<b>aggiornata ogni biennio</b>) dell’importo vigente alla data dell’infrazione.</p>
--	---

Gli interessati, per ogni eventuale chiarimento potranno rivolgersi a questo ufficio tecnico o all’ufficio di polizia municipale.

Dalla Residenza Municipale, 14 APRILE 2016

Il Responsabile del Servizio  
(Geom. Niri Sergio)